NORME PER FAVORIRE LA PRODUZIONE DI OLI MINERALI GREGGI NAZIONALI

Art. 2

A favore delle imprese di produzione degli oli greggi indicati nel precedente articolo si applicano le norme contenute nel R. decreto 11 maggio 1936-XIV, n. 959, anche se nelle imprese stesse non abbiano diretta partecipazione lo Stato o Aziende parastatali.

Il terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 maggio 1930-XIV, n. 959, e' sostituito come segue:

«Nel caso di espropriazione del diritto del concessionario della miniera l'indennita' e' determinata, in via provvisoria, dall'ingegnere capo del distretto minerario e, in mancanza d'accordo, in via definitiva da un collegio di cinque arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti e gli altri tre nominati rispettivamente dal Ministro per la grazia e giustizia, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per le corporazioni».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 29 gennaio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per favorire la produzione di oli minerali greggi nazionali
Estremi	Legge 29 dicembre 1941, n. 1479
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-favorire-la-produzione-di-oli-minerali-greggi-nazionali/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it